

ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA – PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2026 – DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VENDITA AI CONSUMATORI FINALI PRESENTATA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504

Il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante “Revisione delle disposizioni in materia di accise”, ha modificato in maniera sostanziale il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (d’ora in avanti TUA), intervenendo in maniera significativa sulla disciplina relativa all’accisa sull’energia elettrica.

Di particolare rilievo sono le modifiche introdotte in tema di dichiarazione di consumo.

Sulla base delle disposizioni di nuova introduzione, infatti, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica che svolgono attività di vendita ai consumatori finali sono ora tenuti a presentare due dichiarazioni semestrali, entro la fine del mese di settembre, con riguardo al periodo compreso tra il primo gennaio e il 30 giugno dell’anno corrente, ed entro la fine del mese di marzo 2027, con riguardo al periodo compreso tra il primo luglio e il 31 dicembre dell’anno corrente, in relazione ai quantitativi di energia elettrica fatturati ai consumatori finali nei periodi suddetti.

Diversamente, i soggetti che svolgono attività di vettoriamiento o distribuzione dell’energia elettrica, ai sensi dell’art. 56-bis del TUA, sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione annuale, entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

Ciò posto, nel far riserva di ulteriori indicazioni con riferimento alle dichiarazioni annuali dei soggetti di cui all’art. 56-bis, si forniscono alcune prime indicazioni in merito alle dichiarazioni semestrali dei soggetti obbligati venditori.

Con riguardo alle novità introdotte con il decreto legislativo n. 43/2025 sopra richiamato, si ricorda che sono state fornite indicazioni con diversi atti di prassi, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, che vengono di seguito riepilogati ed ai quali si fa rinvio; si richiamano in particolare:

- la Circolare n. 13/2025 del 13 giugno 2025;
- la Circolare n. 32/2025 del 2 dicembre 2025;
- la Circolare n. 6/2026 del 20 febbraio 2026, alla quale sono stati allegati gli elenchi delle destinazioni d’uso da impiegare per le dichiarazioni dal 1° gennaio 2026.

Ulteriori prescrizioni in merito alla dichiarazione in questione sono contenute nel Decreto ministeriale 10 marzo 2026, adottato ai sensi dell’art. 56-ter del TUA.

Da ultimo, in ossequio a quanto disposto dal comma 14 del richiamato art. 55 del TUA, è stata pubblicata la Determinazione direttoriale prot. n. 217477/RU del 9 aprile u.s., con la quale è stato approvato il modello predisposto per la dichiarazione semestrale dei soggetti venditori in parola, in merito al quale si fornisce di seguito la descrizione dei campi (etichette, caselle e colonne), dei quadri e degli allegati/prospetti che lo compongono, al fine di fornire l’opportuno supporto alla compilazione del modello medesimo, precisando il contenuto da inserire in ciascun campo e, ove utile, le modalità di calcolo dei valori da inserire.

FIGURA PROFESSIONALE	ATTIVITÀ/TIPO IMPIANTO	QUADRI
Soggetto obbligato con autorizzazione	Venditore al consumatore finale	J, L, M, S, N, R, T Allegato 1 - Elenco utenze in luoghi diversi dalle abitazioni, in usi esenti, agevolati o non sottoposti Allegato 2 - Elenco clienti con forniture per uso promiscuo Allegato 3 - Sezione colonnine di ricarica autoveicoli rifornite Allegato 4 - Ripartizione territoriale usi nelle abitazioni

Dati iniziali (frontespizio e intestazioni)

- **Ufficio:** campo riservato all'Amministrazione;
- **tipologia soggetto:** l'unica opzione disponibile è quella di soggetto obbligato con autorizzazione. Si precisa che il modello dedicato ai venditori è riferito ai soggetti di cui all'art. 53, comma 1, del TUA, che non esercitano officine elettriche;
- **codice accisa:** codice attribuito dall'UADM competente all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 53-bis, comma 2, lettera a), del TUA (formato tipicamente "TT..." come riportato nel modello);
- **periodo:** indica l'annualità e il relativo semestre (1° oppure 2°) cui si riferiscono i dati dichiarati;
- **protocollo e data di arrivo:** campo riservato all'Amministrazione.

Prospetti di liquidazione e usi (J, L, M)

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA CEDUTA A CONSUMATORI FINALI

Nel prospetto in questione vengono riepilogati, in modo ripartito tra i diversi quadri specificamente predisposti in relazione alle distinte fattispecie di impiego, i quantitativi di energia elettrica ceduti a consumatori finali, prevedendo, altresì, nel quadro relativo agli "usi assoggettati ad accisa" (quadro M), la liquidazione del relativo debito di imposta.

Eventuali consumi precedentemente considerati dai venditori come "usi propri" per l'eventuale alimentazione delle utenze interne all'azienda, dovranno essere trattati alla stregua degli usi commerciali indicando ogni POD che le alimenta come una distinta utenza.

Si evidenzia che in ciascuno dei quadri di consumo e nel quadro di liquidazione che compongono il prospetto in questione è stata inserita una colonna relativa alle "**Rettifiche di fatturazione**" che, pertanto, anziché essere accorpate in un unico prospetto riepilogativo, come in passato, vengono ora scorporate in ciascuno dei singoli quadri predetti.

QUADRO J – USI NON SOTTOPOSTI; QUADRO L – USI ESENTI

Tali quadri consentono di rappresentare i consumi esclusi o esentati dall'applicazione dell'accisa, con i seguenti dettagli:

- **ambito:** è l'ambito territoriale, tra quelli indicati nell'art. 1, comma 2, lett. a), b), c) e d) del decreto ministeriale 10 marzo 2026, nel quale ricadono le utenze a cui si riferiscono i consumi dichiarati;
- **mese:** mese di competenza riferito al momento della fatturazione;
- **codice uso:** codice identificativo della tipologia di utilizzo, come da disposizioni già emanate. **Al riguardo è obbligatorio fare riferimento all'elenco delle destinazioni d'uso contenuto nell'allegato 1 alla Circolare n. 6/2026 sopra richiamata;**
- **descrizione:** indicazione della tipologia di utilizzo;
- **utenze:** numero di utenze/punti di prelievo connessi. Devono essere inserite le utenze fatturate, vale a dire il numero di POD relativamente ai quali, nel semestre di riferimento, sono state rilasciate al consumatore finale bollette o fatture, recanti la liquidazione dell'accisa che il venditore è tenuto a pagare all'erario, secondo le previste modalità e scadenze. Al riguardo, si evidenzia che nel computo delle utenze non deve tenersi conto di quelle, seppur attive, per le quali nel semestre di riferimento non sono stati registrati consumi e non sono state emesse bollette o fatture. Viceversa, devono rientrare nel computo le utenze, che sono state cessate in periodo precedente a quello cui la dichiarazione si riferisce, ma per le quali sono state emesse bollette o fatture nel corso del semestre oggetto di dichiarazione. Nel caso di consumi per scaglioni (ad esempio, per i consumi nelle abitazioni di residenza anagrafica di cui ai righi L5 e M1), le utenze medesime devono essere indicate una sola volta con riferimento alla destinazione d'uso in cui ricade la quota maggiore dei consumi, mentre i consumi devono essere ovviamente riportati nelle pertinenti tipologie di utilizzo;
- **rettifica (no/a credito/a debito):** indicare il riferimento a eventuali rideterminazioni o riattribuzioni dei consumi, già oggetto di precedenti bollette o fatture emesse verso i consumatori finali, attinenti anche a periodi antecedenti al semestre a cui la dichiarazione si riferisce, indicando i seguenti valori:
 - "0", se la linea non è riferita a rettifiche,
 - "1", se la linea contiene consumi accreditati al cliente,
 - "2", se la linea è relativa a rettifiche a debito del cliente.

Le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare, in questo caso, sono quelle esposte nelle bollette di rettifica che il venditore stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nel semestre di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell'ARERA.

Le quantità oggetto di rettifica e la relativa accisa sono da indicare sempre con segno positivo, pur considerando che, nel calcolo dei totali, i quantitativi e gli importi accreditati ai clienti saranno sottratti.

Si specifica che, nel caso di rettifiche che siano relative a consumi avvenuti prima del 2026, le relative tipologie dovranno essere codificate in maniera coerente con la destinazione d'uso, come vigenti nel 2026¹;

- **kWh:** energia fatturata, espressa in chilowattora, nel mese/ambito;
- **totale:** somma dei kWh complessivi del quadro per l'ambito indicato.

¹ Cfr. circolari 32/2025 e 6/2026.

QUADRO M – USI ASSOGGETTATI

Il quadro è destinato a rappresentare i consumi di energia elettrica per usi sottoposti ad accisa, con i medesimi dettagli di cui ai quadri J e L, integrati da quelli di seguito elencati, inerenti alla liquidazione del debito d'imposta relativo ai consumi dichiarati:

- **aliquota:** aliquota applicabile in relazione all'uso identificato, nella misura vigente al momento della fornitura ai consumatori finali;
- **accisa:** importo dovuto (€) per la riga, calcolato come $kWh \times aliquota$, arrotondato a due cifre decimali; salvo il caso del consumo di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh (codice uso M7), ai quali è applicata l'accisa nella misura fissa pari a € 4.820;
- **arrotondamenti ambito mese:** importo complessivo a livello di ambito/mese degli eventuali arrotondamenti applicati in fattura all'importo dell'accisa. Si evidenzia che l'eventuale applicazione di arrotondamenti dell'accisa nelle medesime bollette o fatture concorre al calcolo dell'acconto da versare nel mese successivo a quello di fatturazione. Ne consegue che **non è ipotizzabile un'esposizione cumulativa per l'intero periodo** di riferimento come precedentemente avveniva per le dichiarazioni annuali di consumo;
- **accisa ambito mese:** somma dell'accisa del mese per l'ambito, inclusi i corrispondenti arrotondamenti;
- **totale accisa ambito:** totale dell'accisa per l'ambito nel semestre;
- **totale accisa nazionale dovuta nel semestre:** totale complessivo dell'accisa risultante dal quadro.

Nel caso di variazioni di aliquota nel corso di un mese, sarà ovviamente necessario riportare i consumi distintamente per ciascun intervallo di tempo di vigenza di ciascuna aliquota.

QUADRO S – PROSPETTO VERSAMENTI ENERGIA ELETTRICA (CAPITOLO 1411)

Il prospetto è dedicato all'esposizione, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUA, dei versamenti effettuati e delle somme a credito o a debito risultanti dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di accisa e quanto versato a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto 10 marzo 2026, e contiene le seguenti informazioni:

- **ambito:** è l'ambito territoriale, tra quelli indicati nell'art. 1, comma 2, lett. a), b), c) e d) del decreto ministeriale 10 marzo 2026, per cui si espongono gli importi dovuti e i versamenti effettuati;
- **acconto ex art. 55, comma 5, del TUA:** nel campo in questione deve essere riportata la rata di acconto definita dall'UADM competente nei casi di inizio attività. **Tale campo deve essere compilato solo nella dichiarazione relativa al semestre in cui ricadono i mesi che intercorrono tra l'inizio dell'attività di vendita e il mese in cui ha luogo la fatturazione** dell'energia elettrica ceduta.
- **credito/debito all'inizio del semestre:** per il primo semestre 2026, nel caso in cui alla data iniziale del semestre risulti al dichiarante un credito contabile (pregresso):
 - se il conguaglio della dichiarazione di consumo presentata per l'anno 2025 è risultato a credito, il relativo importo, sempreché non sia stato chiesto a rimborso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. 43/2025, deve essere sommato al credito

contabile all'inizio del semestre oggetto di dichiarazione e il valore complessivo deve essere riportato nella casella **“credito all'inizio del semestre”**;

- se, invece, il suddetto credito contabile all'inizio del semestre è stato compensato in tutto o in parte con l'eventuale conguaglio a debito emergente dalla dichiarazione per il 2025, nella casella “credito all'inizio del semestre” andrà indicato il credito residuo (al netto del conguaglio) o il valore “0” in caso di integrale compensazione del credito in sede di conguaglio (con il debito emerso dalla dichiarazione 2025).

Tutto ciò premesso, atteso che l'eventuale conguaglio a debito emergente dalla dichiarazione per il 2025 deve essere stato saldato (o in via di compensazione o con versamento diretto) entro il 31 marzo 2026, per il primo semestre 2026 non dovrà essere compilato il campo “debito all'inizio del semestre”.

Qualora, poi, il soggetto obbligato dichiarante, alla data di inizio del semestre, non abbia partite creditorie da utilizzare a copertura delle rate in scadenza, nel campo “credito all'inizio del semestre” andrà inserito il valore “0”.

In ogni caso, gli importi devono essere sempre inseriti con valore positivo;

- in relazione ad ogni singola mensilità del semestre oggetto di dichiarazione deve essere riportato:
 - nella colonna **Imposta dovuta**, il debito d'imposta relativo al dato di consumo inserito nel quadro M per il medesimo mese e ambito;
 - nella colonna **Credito utilizzato**, la quota parte del credito contabile, eventualmente indicato dal dichiarante, che viene utilizzata in detrazione dal versamento della rata dovuta (art. 55, comma 4, del TUA attualmente in vigore e - per il solo primo semestre 2026 - art. 6, comma 4, del D. lgs. 43/2025). Nel caso di integrale scomputo della rata dovuta, non dovrà essere valorizzato il campo “Imposta versata” presente nello stesso rigo;
 - nella colonna **Imposta versata**, l'importo versato con le dovute modalità nel mese, generalmente corrispondente all'imposta dovuta in relazione ai quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nel mese precedente. Si specifica che, nel caso in cui il termine per il versamento mensile dovesse slittare all'inizio del mese successivo per la presenza di giorni non lavorativi, i relativi versamenti andranno comunque riferiti al mese a cui effettivamente competono. Anche il versamento dell'acconto ex art. 55, comma 5, del TUA, di cui sopra si è detto, andrà riportato nella colonna in questione, così come il versamento effettuato nel mese di gennaio 2026, secondo l'art. 6, comma 3, del D. lgs. 43 del 2025. **Non devono essere riportati i versamenti relativi al conguaglio** a debito eventualmente scaturito dalla liquidazione del periodo precedente;
 - in ragione del fatto che l'imposta versata (incluso l'eventuale utilizzo del credito) dovrebbe essere congruente con l'imposta dovuta relativamente ai quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette o nelle fatture emesse nel mese precedente, i possibili disallineamenti tra il dovuto e il versato possono tradursi:
 - in un importo a credito, nel caso in cui l'imposta versata sia maggiore dell'imposta dovuta nel medesimo mese;
 - in un importo a debito, nel caso in cui l'imposta versata sia minore dell'imposta dovuta nel medesimo mese.

Tale eventuale differenza dovrà conseguentemente essere esposta nella corrispondente colonna del prospetto (**Credito / Debito maturato nel mese**), sempre con valore positivo;

- Nel rigo **Totale semestre** dovranno essere riportati: il totale dell'imposta dovuta, il totale del credito eventualmente usato in detrazione e il totale dei versamenti effettuati. La differenza tra l'importo dell'imposta complessivamente dovuta e la somma dei versamenti e dei crediti scomputati determina il conguaglio:

- se il totale dell'imposta dovuta nel semestre è superiore alla somma dei versamenti effettuati e dei crediti scomputati nel semestre, si determina un conguaglio a debito, da indicare nel campo **“debito alla fine del semestre”**. Si ricorda che **l'importo di tale conguaglio deve essere versato entro la fine del medesimo mese in cui è presentata la dichiarazione**.

Qualora il dichiarante, alla fine del semestre, abbia ancora un credito contabile disponibile, potrà utilizzarlo a scomputo del suddetto versamento del conguaglio a debito. In tal caso, qualora il credito sia insufficiente a compensare quanto dovuto, la rimanente quota del conguaglio a debito, da versare entro la scadenza predetta, sarà inserita nel campo **“debito alla fine del semestre”**. Viceversa, qualora il credito residuo sia superiore al conguaglio a debito, nel campo **“credito alla fine del semestre”**, dovrà essere indicato l'importo del credito al netto del suddetto conguaglio

Ciò detto, si fa presente che l'importo del “debito alla fine del semestre” dovrà, comunque, essere riportato per finalità riepilogative nella dichiarazione del semestre successivo come “debito all'inizio del semestre”;

- se il totale dell'imposta dovuta nel semestre è inferiore alla somma dei versamenti effettuati e dei crediti scomputati nel semestre, si determina un **conguaglio a credito** che potrà essere impiegato in detrazione dai successivi versamenti di accisa, fino all'esaurimento, oppure richiesto a rimborso entro il termine di due anni previsto dall'art. 14 del TUA.

Conseguentemente, per quanto concerne la compilazione del campo **“credito alla fine del semestre”**:

- se il conguaglio a credito non viene richiesto a rimborso, nel campo **“credito alla fine del semestre”**, dovrà essere indicato il totale risultante dalla somma del credito contabile residuo e del credito maturato alla fine del semestre e tale importo, dovrà essere indicato nella dichiarazione del semestre successivo come “credito all'inizio del semestre”;
- se, invece, il conguaglio a credito viene richiesto a rimborso, nel campo **“credito alla fine del semestre”**, dovrà essere indicato solamente l'importo del credito contabile residuo che dovrà, inoltre, essere indicato nella dichiarazione del semestre successivo come “credito all'inizio del semestre”.

Va da sé che nell'eventualità in cui venga chiesto il rimborso del conguaglio a credito e il credito contabile venga utilizzato interamente in compensazione nel semestre, nella dichiarazione del semestre successivo il campo “credito all'inizio del semestre” dovrà essere valorizzato con “0”.

Si evidenzia che i crediti esposti e utilizzati dal dichiarante sono sempre e comunque soggetti a verifica e riscontro da parte dell'Ufficio competente, anche in termini di accertamento delle dichiarazioni da cui sorgono, allo scopo di verificare l'effettiva spettanza del credito dichiarato in base ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti presso i POD in cui il soggetto obbligato ha operato come venditore, nonché ai pagamenti realmente effettuati dal medesimo soggetto obbligato durante la sua operatività.

Ulteriori quadri

QUADRO N – ENERGIA ELETTRICA VENDUTA A SOGGETTI DIVERSI DA CONSUMATORI FINALI

Il quadro N riguarda il riepilogo dell'energia elettrica venduta a soggetti diversi dai consumatori finali. A titolo esemplificativo, rientra in questo quadro anche la cessione ad officina elettrica che abbia la qualifica di soggetto obbligato per acquisto per uso proprio, ai sensi dell'art. 53, comma 2 o comma 2, del TUA.

Nel quadro vanno inseriti i dati relativi al codice identificativo del soggetto e dei kWh ceduti nel semestre, e sommati nel rigo del totale, con riferimento alle seguenti tipologie di cessione:

1. **altri operatori del mercato**, per i quali è possibile inserire come codice identificativo la P.IVA o il codice accisa/ditta;
2. **acquirenti uso proprio**, con specifico riferimento ad officine che hanno la qualifica di soggetto obbligato², per le quali è possibile inserire come codice identificativo il codice accisa, o se non noto la P.IVA o il codice fiscale;
3. **soggetti UE / extra-UE**, nel caso di cessione sul mercato italiano ad aziende estere; indicare come codice identificativo la sigla dello Stato di appartenenza del cessionario;
4. **reselling**, da intendersi riferito al caso in cui il dichiarante, che assume gli obblighi contrattuali relativi al dispacciamento per conto di un venditore², cede al medesimo l'energia elettrica erogata presso i POD di propria competenza per la successiva fatturazione al consumatore finale. Inserire come codice identificativo il codice accisa del venditore.

QUADRO R – DISTRIBUTORI

Il quadro R prevede la compilazione con l'indicazione del codice identificativo (P.I. o C.F. o codice accisa/ditta) dei soggetti che hanno distribuito energia elettrica per conto del dichiarante e la quantità di energia elettrica distribuita complessivamente su tutto il territorio nazionale.

Tali dati corrispondono, in maniera aggregata, a quanto precedentemente indicato nella dichiarazione annuale di consumo nel quadro I, per le tipologie "L - fornitura a consorziati/consociati" e "M - fornitura al consumo".

QUADRO T – ELENCO FORNITORI

Il quadro T fornisce il riepilogo dei fornitori e dei quantitativi acquistati nel semestre.

² Questi due casi sono da ricondurre alle fattispecie esposte nelle comunicazioni mensili con riferimento al codice "S1" – cessione ad altri soggetti obbligati

Nel quadro vanno inseriti rigo per rigo e sommati nel rigo del totale:

- la **provenienza** e il **codice identificativo** del fornitore come da tabella seguente:

1. UE	Indicare il codice a due lettere dello Stato
2. extra-UE	Indicare il codice a due lettere dello Stato
3. utente della distribuzione	Indicare la partita IVA, o se presente e disponibile il codice accisa
4. mercato elettrico	Indicare la partita IVA

Si specifica che il punto 3 è riferito al caso in cui il dichiarante si avvale di un altro soggetto per la gestione degli obblighi contrattuali relativi al dispacciamento per i POD sui quali procede alla fatturazione ai consumatori finali. Il caso è simmetrico a quanto esposto relativamente al punto 4 del quadro N.

- il quantitativo di energia elettrica in chilowattora complessivamente acquistato nel periodo da ciascun fornitore.

ALLEGATO 1 – ELENCO UTENZE IN LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, IN USI ESENTI, AGEVOLATI O NON SOTTOPOSTI

Come per la compilazione della dichiarazione per gli anni precedenti, deve essere fornito l'elenco dei consumatori finali per i quali i soggetti obbligati procedono alla fatturazione dell'energia elettrica relativamente alle **forniture omogenee** in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, vale a dire:

- per impieghi non sottoposti ad accisa o esenti (quadri J e L), **interamente alimentati da un singolo POD dedicato**;
- per i POD con forniture di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh, sui consumi mensili eccedenti i primi 200.000 kWh (codice destinazione d'uso M7), ai quali è stata applicata l'accisa nella misura fissa di € 4.820;
- per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto (codice destinazione d'uso M8).

Per ogni fornitura deve essere indicato:

- codice id cliente**, indicare il codice identificativo dell'utilizzatore. Qualora si tratti di fornitura al POD alla frontiera di un'officina elettrica esercita dall'utilizzatore, indicare il codice ditta dell'officina. Qualora tale codice non sia disponibile al venditore ovvero la fornitura sia relativa ad un POD non parte di un'officina elettrica, indicare la partita IVA o il codice fiscale del consumatore finale, come dichiarata per i fini dell'emissione della bolletta/fattura;
- id POD**, indicare l'identificativo del POD cui si riferisce la fornitura;
- indirizzo, Comune, Provincia**, indicare l'indirizzo, il codice catastale del comune, e la relativa provincia di appartenenza, riferiti all'ubicazione del POD;
- tipologia di utilizzo**, indicare la tipologia di utilizzo alla quale sono stati ascritti i consumi misurati dal sistema di misura installato nel POD. In considerazione delle tipologie di consumo da dichiarare, può assumere i seguenti valori:
 - a. quadro J: valore compreso tra 1 e 7;

- b. quadro L: valore compreso tra 1 e 9, escluso il valore 5, in quanto riferito ad una esenzione da applicare, alle condizioni previste, ai POD delle abitazioni di residenza anagrafica dei consumatori finali;
- c. quadro M: solo valore 7 oppure 8;
- **quantità fornita (kWh)**, indicare la quantità di energia elettrica fatturata nel semestre, come esposta nelle bollette emesse relativamente al POD di che trattasi;
- **accisa [€]**, indicare l'importo dell'accisa liquidata nelle bollette o fatture per la fornitura nel POD di che trattasi (indicare "0" se tutti i consumi sono per usi esenti o non sottoposti ad accisa);
- **data inizio** indicare la data dalla quale è stata applicata la tipologia d'uso indicata (nel formato gg/mm/aaaa). Con riguardo al semestre oggetto di dichiarazione, per le tipologie d'uso relative a forniture già attive, la data di inizio deve essere riferita al semestre di dichiarazione e dovrà quindi essere indicata la data del 1° gennaio 2026;
- **data fine**, indicare la data dalla quale non viene più applicata la tipologia d'uso indicata, nei casi di cessazione della fornitura nel periodo di riferimento ovvero di modifica delle condizioni tecniche che ne hanno consentito l'applicazione, anche a seguito di verbale dell'Ufficio competente (nel formato gg/mm/aaaa). Con riguardo al semestre oggetto di dichiarazione, per le tipologie d'uso relative a forniture che proseguono senza variazioni oltre la data di fine semestre, dovrà essere indicata la data del 30 giugno 2026.

ALLEGATO 2 – ELENCO CLIENTI CON FORNITURE PER USO PROMISCO

Con le stesse modalità indicate per l'allegato 1, deve essere compilato l'elenco dei consumatori finali per i quali i soggetti obbligati procedono alla fatturazione dell'energia elettrica relativamente alle **forniture per uso promiscuo** sottostanti a un medesimo POD, che rispetto all'allegato 1 prevede l'aggiunta di due colonne:

- **modalità di applicazione**, indicare, in funzione delle modalità di accertamento dei consumi nei diversi impieghi presso il POD indicato, i seguenti valori:
 - "2" qualora la tipologia di utilizzo sia riferita ad una frazione dell'energia elettrica misurata dal POD, cioè "a *forfait*";
 - "3" qualora i consumi nella tipologia di utilizzo siano discriminati tramite una pluralità di contatori in sottolettura oltre quello installato nel POD. Trattasi del caso classificato come "mediante misura (a contatore/misuratore)";
 - "4" qualora i consumi nella tipologia di utilizzo siano discriminati tramite "soglia di consumo mensile" applicata alla lettura del contatore installato nel POD. Trattasi, di norma, dell'impiego M7;
- **% di ripartizione**, nel caso della tipologia "2" il venditore è tenuto ad indicare anche la percentuale dei consumi fuori campo, esenti o agevolati del POD di riferimento.

Nei casi "2" e "3", il dichiarante è tenuto ad indicare distintamente per ciascuna parte della fornitura tutti i consumi fuori campo, esenti o agevolati del POD di riferimento (con le rispettive percentuali per il caso "2"), e la relativa accisa, compilando un rigo per ciascuna tipologia di impiego e ripetendo il medesimo POD di fornitura.

ALLEGATO 3 – SEZIONE COLONNINE DI RICARICA AUTOVEICOLI RIFORNITE

Per quanto riguarda le colonnine di ricarica degli autoveicoli, dovranno essere indicati i dati relativi ai punti di ricarica riforniti direttamente dal dichiarante o per mezzo di soggetti che erogano il servizio di ricarica.

Nel caso in cui il suddetto servizio sia gestito da un soggetto (consumatore finale) diverso dal dichiarante, è possibile indicare il POD al quale le colonnine sono connesse, inserendo quindi nella colonna dei kWh il consumo cumulativo di esse e nella colonna “accisa” l’importo complessivamente liquidato nelle corrispondenti fatture emesse nel semestre di riferimento.

ALLEGATO 4 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE USI NELLE ABITAZIONI

In quest’ultimo allegato, da compilare a fini statistici, è necessario aggregare le forniture per gli usi nelle abitazioni a livello provinciale, con l’indicazione del totale dell’energia elettrica fatturata, anche se esente, e dell’accisa liquidata per provincia.